



Prefettura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo
Area Seconda - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Caltanissetta, data del protocollo

Fascicolo n. 429/2021

AI Signori Sindaci dei Comuni della provincia di Caltanissetta
LORO SEDI

ALLA Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del
Comune di
SAN CATALDO

AL Signor Commissario Straordinario del Comune di
VALLELUNGA PRATAMENO

OGGETTO: Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) - Ordinanza cimiteriale.

Per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, si trasmette l'allegata ordinanza cimiteriale n. 8 del 18 gennaio 2021 adottata dal Sindaco del Comune di Castelletto Sopra Ticino, e qui trasmessa dalla Prefettura di Novara.

IL VICEPREFETTO VICARIO
Signorelli

Funzionario economico-finanziario
Falzone



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

(Provincia di Novara)

Castelletto S. Ticino, 18/01/2021

ORDINANZA N. 8/2021

OGGETTO: Recupero delle sepolture in stato di abbandono presso il cimitero di capoluogo di Castelletto sopra Ticino.

IL SINDACO

Premesso che:

- i cimiteri comunali sono soggetti al regime del demanio pubblico (art. 824, comma 2 C.C.) e che, pertanto, i beni che ne fanno parte "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi che li riguardano";
- la concessione di sepoltura privata si configura pertanto come una concessione amministrativa di un bene demaniale con un diritto di uso non alienabile (data la predetta natura demaniale dei beni cimiteriali), a mezzo della quale l'Amministrazione comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto, con diritto di uso temporaneo ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 285/1990;

Vista la situazione di grave carenza di posti per sepolture del cimitero di capoluogo di Castelletto S.Ticino anche in considerazione della pandemia da Covid-19 che ha incrementato le sepolture e tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere alla revoca di talune concessioni cimiteriali, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, tenuto conto dei sopradescritti motivi di interesse pubblico sopraggiunti e della conseguente grave situazione di fatto venutasi a creare concretizzandosi la necessità di disporre di aree per inumazioni onde prevenire una situazione emergenziale;

Preso atto dello stato di degrado in cui versano le tombe gentilizie presso il cimitero di capoluogo di Castelletto S.Ticino, ubicate sul lato sinistro dell'ingresso principale;

Visto il D.P.R. 285/1990, ed in particolare l'art. 82 che attribuisce al Sindaco le competenze di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 comma 4;

Visto l'art. 20 del Regolamento della Regione Piemonte in attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 03.08.2011 n. 15, in materia di attività funebri e cimiteriali;

Visto l'art. 8 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 25.06.2007, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.04.2010 e con delibera del C.C. n. 11 del 20/06/2016 che prevede che i concessionari o eredi devono provvedere a loro spese e per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione, restauro e pulizia dei monumenti, colombari, tombe di famiglia; nel caso di sepolture private abbandonate il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra per pubblica affissione.

Visto altresì l'art. 48 di detto regolamento che prevede che qualora venissero ad estinguersi senza eredi gli aventi diritto alla concessione di tombe/loculi, avute in concessione perpetua e trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, l'area ad essa destinata ritornerà di piena ed incontestabile proprietà del Comune che provvederà a nuova concessione previa esumazione dei resti e loro collocazione nell'ossario comune.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 07/12/2020 che, in merito alla situazione predetta, dispone di predisporre gli atti necessari per il recupero delle sepolture in stato di abbandono, prevedendo, per i posti il cui elenco è riportato nell'allegato "A" della deliberazione su citata, ormai privi di nome o con nome illeggibile o privi comunque di elementi tali da consentire di risalire agli eredi, di dare adeguata pubblicità con affissione di avviso direttamente sulle tombe oggetto del provvedimento, nonché pubblicazione dei relativi atti all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Considerato che nelle scorse settimane sono stati messi in atto - ove possibile - gli strumenti di ricerca e di informazione utili per avvisare i parenti dei defunti potenzialmente interessati all'operazione;

Rilevato che si rende necessario - per motivi di igiene e sicurezza - interdire l'accesso al pubblico, nella parte di cimitero interessata, durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazioni;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Viste le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;

DISPONE

che gli eredi dei defunti, la cui sepoltura è inclusa fra quelle elencate nell'allegato "A" al presente atto, provvedano, entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla data della presente ordinanza, a loro cura e spese ad eseguire gli interventi di manutenzione necessari al fine di ricondurre le sepolture in stato di decoro ed eliminando la situazione di pericolosità o di abbandono, con espresso avvertimento che in caso di inadempienza si procederà:

- Alla revoca della concessione;

- All'estumulazione della salma
- Al deposito dei resti mortali nell'ossario comune;

Che siano predisposti gli atti necessari per il recupero delle sepolture in stato di abbandono e la revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies del D.lgs. 241/1990 attesa l'esigenza di disporre di aree per le inumazioni a fronte della pandemia da Covid-19 che ha incrementato le sepolture e tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza;

Che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza cimiteriale mediante

- Pubblicazione per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale on line;
- Affissione di una copia della presente ordinanza presso i cancelli di ingresso del cimitero comunale di Castelletto S.Ticino;

Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazioni siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

Che sia assicurata la presenza costante del necroforo della ditta appaltatrice comunale durante le operazioni di estumulazione;

Che i resti mortali mineralizzati che si rinvengono in tale operazione vengano raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che i familiari aventi diritto abbiano fatto domanda di raccogliarli per depositarli in ossari, loculi o tombe già in concessione: in questo caso i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco;

Che siano altresì apposti cartelli sulle sepolture di cui all'allegato "A" che avvisino dell'emanazione del presente provvedimento e delle disposizioni in esso contenute.

La trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all'A.S.L. della Provincia di Novara;

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio Informatico Comunale per 60 giorni e sul sito Web del Comune di Castelletto Sopra Ticino (www.comune.castellettosopraticino.no.it), nonché l'affissione della stessa alle porte di ingresso del cimitero comunale di Castelletto Sopra Ticino.

La presente ordinanza costituisce altresì comunicazione di avvio di procedimento e la pubblicazione nelle forme sopra indicate sostituisce la comunicazione personale di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990.

L'ufficio Economato sarà sempre a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito alle operazioni cimiteriali sopracitate.

IL SINDACO
Massimo Stilo
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

ALLEGATO " A "

N.	NOMINATIVI	DATA DECESSO	AREA N.
1	GIOVANNINA PINOLI	1930	202
2	ISOLA MARINI E ANGELO COSTANTINI	1932 1939	206
3	LANZI LUIGI BARBERI MARIANNA	1931 1948	222
4	LIBERATA DOLDI RADICE	1947	223
5	SIBILIA ANGELA E FIORINI ANGELO	1957 1946	253
6	SENZA NOME	SENZA DATA	291+294
7	FAMIGLIA NOBILE GIOVANNI ENRICA MARIA NATA OCCHETTA MARCELLINA	1943 1943 1943 1944	296+297+300+301
8	GIULIANO PONASSI E CATERINA SIBILIA GIULIA FANCHINI VED. SIBILIA	1923 1916 1922	312
9	ANGELO GUENZI	1943	320
10	CONIUGI CARMELA ANGELO E IDA	1925 1950	335
11	MARCHINI ANGELO PARACCHINI PIETRO	1942	337
12	SIBILIA LUIGINA PARACCHINI	1906 1933	348
13	IOTTI ANGELO	1941	355
14	SIBILIA GIUSEPPINA	1918	379
15	CARAMELLA GIOVANNI CARAMELLA MARIO	1909 1918	380